



Delibera della Giunta Regionale n. 341 del 28/06/2022

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 93 - STAFF - tecnico operativo - progr. delle politiche svil. econo.

Oggetto dell'Atto:

PROCEDURA STRAORDINARIA DI REVISIONE DEL PERIMETRO DELLE AREE INCLUSE NELLA ZES CAMPANIA - DETERMINAZIONI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) Il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (nel proseguo, per brevità, anche decreto-legge ZES o decreto-legge), ha previsto e disciplinato la possibilità di istituire nelle aree delle regioni, individuate dalla normativa europea come "meno sviluppate" ed "in transizione", che includano almeno un'area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), Zone economiche speciali (ZES), che consentano lo sviluppo delle imprese ivi operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese, mediante la creazione di condizioni più favorevoli in termini economici, finanziari ed amministrativi;
- b) l'amministrazione, come l'istituzione, delle ZES sono disciplinati dall'articolo 4 del richiamato decreto-legge e dal relativo decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre le procedure semplificate ed i regimi speciali operanti nelle ZES sono disciplinati, a livello di normativa primaria, dagli articoli 5 e 5-bis del medesimo decreto-legge;
- c) in particolare, le ZES sono istituite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su iniziativa delle regioni interessate, che individuano, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge, tali zone nell'ambito di una proposta corredata da un Piano di sviluppo strategico;
- d) in attuazione del suddetto articolo 4 decreto-legge (in particolare, art. 4, comma 3), è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2017, che regola le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area di riferimento nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge;
- e) con delibera n. 175 del 28 marzo 2018, in ossequio al disposto di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la Giunta regionale ha approvato la proposta di Piano di sviluppo strategico da presentare al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'istituzione della Zona economica speciale denominata "ZES Campania";
- f) in accoglimento di detta proposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2018, adottato su proposta del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è stata istituita la "ZES Campania";
- g) l'articolo 3-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. decreto semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha previsto che l'attività economica nelle ZES, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio dell'attività di impresa, è libera ed ha introdotto criteri derogatori alla normativa vigente, nonché procedure semplificate e regimi procedimentali speciali;
- h) l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2017, così come modificato dall'articolo 1, comma 316, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che *"Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito 'soggetto per l'amministrazione', è identificato in un Comitato di indirizzo composto da un commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che lo presiede, dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. "*;
- i) l'articolo 4 del medesimo decreto-legge, al comma 7-ter, introdotto con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che *"Il Commissario straordinario del Governo, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per la Coesione territoriale:*
 - a) *assicura il coordinamento e l'impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la piena operatività delle attività produttive nell'ambito della ZES, ferme restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico, anche nell'ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo dell'area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato;*

b) opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle aree ZES;

c) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all'interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per l'implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;

d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte nell'implementazione del Piano di Sviluppo Strategico, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES”;

- j) l'articolo 57 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha apportato ulteriori modifiche all'articolo 4 del decreto-legge, integrando la composizione del comitato di indirizzo con il rappresentante dei Consorzi per lo sviluppo industriale e prevedendo, altresì, che il Commissario straordinario, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativi alla infrastrutturazione delle ZES, possa assumere le funzioni di stazione appaltante;
- k) il medesimo articolo 57 ha previsto, altresì, che le regioni adeguino *“la propria programmazione o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo della ZES e concordano le relative linee strategiche con il Commissario, garantendo la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali approntate per la piena realizzazione del piano strategico di sviluppo”*;
- l) ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 12 del 2018, a ciascuna Regione è assegnata una superficie massima entro la quale identificare l'area complessiva destinata alla ZES, che per la Regione Campania, come da allegato 1 al decreto, è stato determinato in 5.467 ettari;
- m) la superficie complessiva delle aree incluse nella ZES Campania ammonta a 5.154,22 ettari, con un residuo quindi non ancora coperto di 312,78 ettari;
- n) la Giunta regionale, con la richiamata delibera n. 175 del 2018, si è riservata, *“entro un anno dalla istituzione della ZES, l'aggiornamento del Piano di Sviluppo Strategico all'esito della verifica sullo stato di avanzamento delle attività e di attuazione degli interventi, anche in relazione ai territori ricompresi nella ZES, finalizzato al raggiungimento dei risultati attesi”*;
- o) come evidenziato nel paragrafo 3.2 del Piano di sviluppo strategico della ZES Campania, *“la scelta delle aree ... è stata improntata a criteri di attrattività nonché di accelerazione delle procedure di localizzazione delle imprese. Pertanto, nella selezione è stato ritenuto requisito indispensabile l'inquadramento urbanistico delle aree a destinazione produttiva e logistica da parte degli atti di pianificazione generale ... In ogni caso, la scelta ha riguardato, in una logica selettiva e di chiaro indirizzo produttivo, le aree a vocazione logistica e produttiva, senza far ricorso alla flessibilità, pur prevista dalla norma di riferimento, dei cambi di destinazione d'uso”*;
- p) come specificato nel paragrafo 6.1 del suddetto Piano di sviluppo strategico, le azioni programmate *“mirano al rinnovamento della base produttiva incentivando la localizzazione di nuove imprese, anche estere, oltre che al consolidamento delle realtà esistenti nell'ottica della valorizzazione delle eccellenze produttive degli asset strategici, della costruzione di filiere produttive complete, e dell'aumento di efficienza produttiva e della riduzione degli impatti ambientali del tessuto produttivo esistente”*;
- q) in attuazione del Piano di sviluppo strategico e della strategia di sviluppo connessa all'attrazione degli investimenti nazionali ed esteri, la Regione Campania:
- q1) ha implementato un sistema informativo territoriale per veicolare le opportunità di investimento nella ZES Campania, attraverso la presentazione di un portafoglio di offerta strutturato (mappatura Geenfield/Brownfield) dedicato agli investitori;
- q2) ha attuato le attività finalizzate ad avviare i significativi processi di semplificazione introdotti dal richiamato decreto-legge n. 135 del 2018;
- q3) ha definito le condizioni di contesto per l'avvio della “ZES Campania”, anche nelle more delle specifiche iniziative assunte progressivamente dal Governo;
- r) ai fini della fruizione del credito, il Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con note prot. n. 0003607 del 6 agosto 2019 e n. 0020423 del 16 settembre 2019, ha richiesto l'elenco delle porzioni territoriali disaggregate per zona censuaria o particella catastale al fine di assicurare che il Modello di comunicazione del credito di imposta per gli investimenti nelle ZES dell'Agenzia delle entrate potesse riferirsi a indicazioni chiare e inequivocabili circa i territori rientranti nelle singole ZES;
- s) la Direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive, con il supporto della Direzione generale per il governo del territorio, in riscontro alle suddette note, ha trasmesso sia l'elenco delle particelle catastali totalmente incluse nelle aree ZES, sia l'elenco delle particelle

parzialmente incluse, atteso che la perimetrazione della ZES Campania era stata effettuata sulla base di un criterio urbanistico e non catastale e pertanto la sovrapposizione delle cartografie catastali con le aree della ZES ha fatto emergere naturali disallineamenti tra le delimitazioni delle particelle poste lungo il perimetro delle singole aree ZES ed il perimetro delle stesse aree ZES, determinando la necessità di criteri precisi ed univoci, forniti con decreto dirigenziale n. 63 del 24 febbraio 2021, ai fini della verifica circa la localizzazione in area ZES di immobili ed aree posizionate in particelle catastali parzialmente escluse;

CONSIDERATO che

- a) con deliberazione di Giunta regionale n. 387 del 6 agosto 2019, si è preso atto dell'esigenza di ripermetrazione della ZES Campania, da ricondursi alle determinazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018, demandando alla Direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive la formulazione di una proposta, da sottoporre alla Giunta regionale, sentito il Tavolo di Partenariato e il Comitato di indirizzo della ZES Campania, per la ripermetrazione della ZES Campania nei limiti del valore massimo di cui al richiamato allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) n. 12 del 2018, per la successiva presentazione al Ministero per il Sud e la coesione territoriale, previo confronto con l'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell'articolo 9 del DPCM medesimo, stabilendone altresì i criteri, anche ai fini della copertura del valore massimo assegnato alla Regione Campania ed in coerenza con il Piano di sviluppo strategico;
- b) l'emergenza epidemiologica ed il connesso stato di emergenza sul territorio nazionale (prorogato fino al marzo 2022) da un lato, ed il susseguirsi di interventi normativi in materia di ZES da parte del Legislatore nazionale dall'altro lato, con la necessità altresì di attendere l'approvazione di provvedimenti nazionali che completassero l'assetto complessivo del comitato di indirizzo, organo di amministrazione della ZES, con la nomina del Commissario straordinario della ZES Campania, perfezionatasi solo nell'ottobre 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2021, con decorrenza dal mese di dicembre 2021, hanno conseguentemente impattato sui tempi di implementazione e sviluppo della ZES, non consentendo per altro la raccolta degli imprescindibili dati di monitoraggio sugli indicatori di performance delle aree incluse;
- c) una volta maturate le condizioni per procedere alla verifica delle aree incluse, l'Assessore alle attività produttive, con nota prot. 125/SP del 14 marzo 2022, ha riattivato compiutamente il percorso istruttorio di verifica, richiedendo ai referenti delle singole aree ZES eventuali osservazioni in merito alle aree così come perimetrate, al fine di vagliarne le capacità attrattive, nonché proposte di eventuale stralcio di porzioni del territorio non più rispondenti ai requisiti di idoneità per nuovi insediamenti produttivi;
- d) nelle more del riscontro da parte dei rispettivi referenti territoriali, è intervenuto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", che, all'articolo 37, ha previsto, integrando l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2017, *"una procedura straordinaria di revisione del perimetro delle aree individuate, improntata al principio di massima semplificazione e celerità, da attivarsi su iniziativa del Commissario, fermo il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico"* ed *"approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, sentita la Regione"*;
- e) fatta salva e con riserva di ogni valutazione, ad esito dell'iter di conversione in legge e successiva pubblicazione, sulla suddetta disposizione – che dispone un accentramento delle competenze in materia di sviluppo economico territoriale, assegnando al Commissario la competenza a revisionare il perimetro delle aree individuate in un'ottica di superamento del principio di sussidiarietà verticale rispetto all'Ente territoriale deputato al governo del territorio nonché al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico secondo un approccio di equilibrio territoriale – è opportuno, oltre che procedere all'individuazione degli Uffici regionali cui demandare, nell'ambito delle attività di confronto tra gli Uffici di Governo e la Regione, le relative attività istruttorie, esprimere avviso sui principi e sui criteri per la ripermetrazione che rivestono carattere essenziale ed indefettibile e di interesse pubblico per l'Ente regionale, demandandone ai medesimi Uffici la comunicazione al Commissario di governo ed alle competenti strutture ministeriali e l'attivazione di ogni opportuno confronto e monitoraggio sulla loro implementazione;
- f) tali principi e criteri – sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive, coerentemente con il Piano di Sviluppo strategico e con gli indirizzi assunti dalla Giunta regionale con la richiamata delibera n. 387 del 2019 ed a valle delle attività di confronto svolte dalla Regione, nonché al fine di garantire ed implementare l'efficacia dello

strumento ZES, anche in termini di innalzamento dei livelli di competitività e di rafforzamento della base produttiva, di rivitalizzazione delle aree di crisi e di accelerazione dello sviluppo di spazi economici che necessitano di forti trasformazioni – sono individuabili nei seguenti:

- verifica preliminare della perimetrazione di talune aree già selezionate, ma solo parzialmente incluse, in ragione delle varianti urbanistiche in itinere;
- allineamento tra le delimitazioni delle particelle poste lungo il perimetro delle singole aree ZES e il perimetro delle aree medesime;
- valutazione del nesso economico funzionale;
- destinazione urbanistica a uso industriale;
- adeguato livello di infrastrutturazione;
- adeguata dotazione di collegamenti marittimi e terrestri;
- esclusione delle aree residenziali;
- contiguità territoriale per scongiurare processi di frammentazione;

RITENUTO, pertanto,

- a) di dover demandare ai competenti Uffici della Direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive, in raccordo con gli altri Uffici regionali eventualmente coinvolti per materia, le attività istruttorie richieste nell'ambito della procedura straordinaria di revisione della Zone Economiche Semplificate introdotta dall'articolo 37 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, fatta salva e con riserva di ogni valutazione ad esito della conversione in legge della disposizione in questione;
- b) di dover esprimere avviso che, ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico regionale, rivestono, unitariamente, carattere essenziale ed indefettibile nella ripermetrazione della ZES regionale, i seguenti criteri:
 - b.1. verifica preliminare della perimetrazione di talune aree già selezionate, ma solo parzialmente incluse, in ragione delle varianti urbanistiche in itinere;
 - b.2. allineamento tra le delimitazioni delle particelle poste lungo il perimetro delle singole aree ZES e il perimetro delle aree medesime;
 - b.3. valutazione del nesso economico funzionale;
 - b.4. destinazione urbanistica a uso industriale;
 - b.5. adeguato livello di infrastrutturazione;
 - b.6. adeguata dotazione di collegamenti marittimi e terrestri;
 - b.7. esclusione delle aree residenziali;
 - b.8. contiguità territoriale per scongiurare processi di frammentazione;
- c) di dover demandare altresì agli Uffici della Direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive ogni adempimento conseguenziale o comunque connesso alla presente deliberazione, ivi inclusa la sua comunicazione al Commissario di governo ed alle competenti strutture ministeriali e l'attivazione di ogni opportuno confronto e monitoraggio per la sua implementazione;

ACQUISITO

il parere del responsabile della Programmazione Unitaria reso con nota prot.0011336/UDPC/GAB/CG/2022

VISTI

- a) l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- b) il regolamento (UE) n. 651 del 2014,
- c) il regolamento (UE) n. 702 del 2014;
- d) il regolamento (UE) n. 1388 del 2014;
- e) l'articolo 51 dello Statuto regionale;
- f) il decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123;
- g) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12;
- h) la delibera di Giunta regionale n. 175 del 28 marzo 2018;
- i) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2018;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di demandare ai competenti Uffici della Direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive, in raccordo con gli altri Uffici regionali eventualmente coinvolti per materia, le attività istruttorie richieste nell'ambito della procedura straordinaria di revisione della Zone Economiche Semplificate introdotta dall'articolo 37 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, fatta salva e con riserva di ogni valutazione ad esito della conversione in legge della disposizione in questione;
2. di esprimere avviso che, ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico regionale, rivestono, unitariamente, carattere essenziale ed indefettibile nella ripermetrazione della ZES regionale, i seguenti criteri:
 - 2.1. verifica preliminare della perimetrazione di talune aree già selezionate, ma solo parzialmente incluse, in ragione delle varianti urbanistiche in itinere;
 - 2.2. allineamento tra le delimitazioni delle particelle poste lungo il perimetro delle singole aree ZES e il perimetro delle aree medesime;
 - 2.3. valutazione del nesso economico funzionale;
 - 2.4. destinazione urbanistica a uso industriale;
 - 2.5. adeguato livello di infrastrutturazione;
 - 2.6. adeguata dotazione di collegamenti marittimi e terrestri;
 - 2.7. esclusione delle aree residenziali;
 - 2.8. contiguità territoriale per scongiurare processi di frammentazione;
3. di demandare altresì agli Uffici della Direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive ogni adempimento conseguenziale o comunque connesso alla presente deliberazione, ivi inclusa la sua comunicazione al Commissario di governo ed alle competenti strutture ministeriali e l'attivazione di ogni opportuno confronto e monitoraggio per la sua implementazione;
4. di trasmettere il presente atto alla Direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive per i seguiti di competenza, al responsabile della Programmazione Unitaria ed agli Uffici competenti per la pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del portale istituzionale e sul BURC.

MODIFICHE FORMALI (ai sensi dell'art. 10 comma 4 Regolamento Giunta)

Per mero errore materiale, relativamente alla dicitura per esteso dell'acronico ZES, al punto a) del "Ritenuto pertanto" e conseguentemente al punto 1. del "deliberato", è riportata la parola "semplificate" in luogo di "speciali".